

RUSC D.A. n. 3421/2016

del 01/08/2016

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962 n.28 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 maggio 1981 n.98 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale L5 maggio 2000 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale l-6 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazione e integrazioni;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (*"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"*);

VISTO l'art. 1, comma 4, lett. u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante disposizioni in tema di *"mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro"*;

VISTO l'art. 1, comma 4, lett. p), legge 10 dicembre 2014, n.183 che statuisce la *"introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupato e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di preso in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo"*;

VISTO l'art. 1, comma 4, lett. q) che dispone la *"introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale"*;

VISTO in particolare, il comma 215 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2011, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), nel quale si prevedono forme di *"sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione"*;

VISTO l'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per le politiche attive del lavoro, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione, demandando ad un decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stabilire le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere ricompresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;

VISTO l'art. 1 del Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 14 novembre 2014, contenente il regolamento del Fondo per le politiche attive [F.P.A.] del lavoro istituito dal comma 215 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha specificato come le risorse F.P.A. siano orientate allo svolgimento di azioni di ricollocazione e riqualificazione professionale, quali a titolo esemplificativo, il contratto di ricollocazione;

VISTO altresì, l'art. 3 del medesimo decreto secondo cui per accedere alle risorse del F.P.A. le regioni presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro, e la formazione, apposita domanda di contributo, secondo la modulistica predisposta dal Ministero stesso in analogia a quella prevista per l'accesso al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (F.E.G.);

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 recante disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lett. a), detta t. 17 maggio 1999 n. 144 e in particolare l'articolo 1 comma 2, lett. c) che definisce lo stato di disoccupazione;

VISTO l'art. 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015 che disciplina il contratto di ricollocazione;

VISTO l'art. 63, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che promuove lo strumento innovativo di politica attiva "dote lavoro" rimandando alla disciplina del contratto di ricollocazione;

VISTO in particolare, il comma 4 del citato art. 63, il quale demanda ad un decreto dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro la disciplina in tema di modalità di sottoscrizione del contratto a cui accede la dote lavoro, la sua durata in ragione della profilatura, nonché i requisiti dei soggetti che possono stipulare il contratto in parola e ogni ulteriore modalità di attuazione;

PRESO ATTO delle finalità della misura oggetto del presente provvedimento in tema di riduzione del divario tra domanda e offerta di lavoro, di promozione dell'occupazione e di miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro, di promozione dell'invecchiamento attivo e di promozione della mobilità volontaria dei lavoratori;

CONSIDERATA la conformità dei superiori obiettivi con gli obiettivi enunciati nel "*Piano straordinario di interventi per l'occupabilità*" predisposto dall'Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali e del Lavoro;

CONSIDERATA altresì, la coerenza con le Raccomandazioni del Consiglio europeo e con gli orientamenti nazionali, che vogliono contribuire alla piena attuazione degli interventi proposti dalle riforme del mercato del lavoro avviate dall'Italia a partire dal 2012, garantendo l'offerta dei livelli essenziali di politica attiva per i lavoratori disoccupati e l'applicazione delle innovazioni normative introdotte di recente;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare, come previsto dal comma 4 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, le modalità di attuazione della dote lavoro a cui accede il contratto di ricollocazione ed il relativo regime unico della condizionalità;

VISTO il D.A. n. 12/GAB del 15/06/2015 recante disposizioni sulla disciplina delle modalità di attuazione del contratto di ricollocazione;

VISTO il D.A. n. 17/GAB del 14/10/2015 che ha modificato ed integrato la disciplina delle modalità di attuazione del contratto di ricollocazione approvate con D.A. n. 12/GAB del 15/06/2015;

CONSIDERATO che è entrato in vigore il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge n.183 del 10 dicembre 2014*", che introduce all'art. 23 l'istituto dell' "Assegno di ricollocazione";

CONSIDERATA la necessità di apporre modifiche ed integrazioni alla disciplina delle modalità di attuazione del contratto di ricollocazione approvata con D.A. n. 12/GAB del 15/06/2015 e poi modificata con D.A. n. 17/GAB del 14/10/2015, anche in considerazione dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 che introduce all'art. 23 l'istituto dell' "Assegno di ricollocazione";

RITENUTO opportuno, pertanto, sostituire integralmente con un nuovo testo la disciplina della modalità di attuazione del contratto di ricollocazione approvata con D.A. n. 12/GAB del 15/06/2015 e poi modificata con D.A. n. 17/GAB del 14/10/2015

DECRETA

Art. 1

(Nozione e finalità)

1. La Regione Siciliana promuove, in via sperimentale e ad integrazione rispetto a quanto stabilito nell'articolo 23 "Assegno di ricollocazione" del D.Lgs. n.150 del 14 settembre 2015, "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge n.183 del 10 dicembre 2014*", l'attuazione del contratto di ricollocazione come strumento di politica attiva del lavoro rivolto a quei target di lavoratori che non sono interessati dall'assegno di ricollocazione previsto dal succitato decreto legislativo. Tale strumento è basato sul principio dell'adesione volontaria delle parti ed è finalizzato a stimolare il comportamento proattivo del soggetto interessato, dell'operatore specializzato da essa prescelto tra quelli accreditati nell'ambito

del Sistema regionale dei servizi per l'impiego e dei Centri per l'Impiego (d'ora innanzi C.P.I.). I principi ai quali si ispira l'azione dei soggetti sopramenzionati sono: cooperazione, sussidiarietà orizzontale e complementarietà delle funzioni esercitabili in questo campo dall'amministrazione pubblica e dagli operatori privati. Il contratto di ricollocazione, in ragione della sua natura di strumento di politica attiva del lavoro, impegna le parti contraenti al rispetto delle clausole ivi contenute, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Il contratto di ricollocazione ha la funzione di sostenere e accompagnare il soggetto interessato, rientrando nella tipologia dei soggetti indicati nel successivo art. 2, favorendone il reinserimento attraverso un intervento mirato che tenga conto delle qualifiche professionali possedute, nonché delle caratteristiche personali e motivazionali.

3. La persona oggetto dell'intervento ha la facoltà di scegliere l'operatore accreditato con il quale sottoscrivere il contratto. L'operatore accreditato prescelto è a sua volta vincolato, a fronte della sua manifesta volontà a impegnarsi nell'attuazione del contratto di ricollocazione, a stipulare il contratto con qualsiasi soggetto che ne abbia il diritto a norma dell'art. 2.

4. Il contratto di ricollocazione prevede adeguate forme di remunerazione del servizio, a carico della Regione, proporzionate alla difficoltà oggettive e soggettive di collocamento, che si configurano come corrispettivo per l'attività di assistenza intensiva prestata dall'operatore accreditato.

Art.2

(Utenti legittimati alla stipula del contratto)

1. Sono legittimati a stipulare il contratto di ricollocazione e a beneficiare del servizio in esso previsto i soggetti che possiedono tutti i seguenti requisiti:

- a) inoccupati in cerca di prima occupazione o disoccupati in cerca di lavoro non percettori di indennità di disoccupazione (NASPI).
- b) essere residenti in Sicilia o domiciliati in Sicilia da almeno un anno;
- c) avere al momento della presentazione della domanda di adesione al C.d.R. un'età compresa tra i 18 anni compiuti e inferiore ai 67 anni.

2. Si precisa che non rientrano tra i destinatari di questo dispositivo i lavoratori a rischio di disoccupazione (ovvero CIGS per cessazione, anche parziale, dell'attività dell'azienda, oppure sospesi per una procedura concorsuale del datore di lavoro o ancora in Cassa integrazione in deroga, in contratti di solidarietà) e i lavoratori disoccupati parziali (cioè quelli che pur avendo un lavoro dipendente o autonomo hanno un reddito annuo pari o inferiore a quello esente da IRPEF e come tali non sono obbligati a fare la dichiarazione dei redditi), in quanto come i disoccupati percettori di indennità di disoccupazione (NASPI) possono accedere all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n.150 del 14 settembre 2015 e successive circolari attuative.

3. I soggetti di cui al comma 1 scelgono di sottoscrivere il contratto di ricollocazione al momento della stipula presso il C.P.I. competente del patto di servizio.

4. Con la stipula del contratto di ricollocazione i soggetti interessati assumono l'obbligo di svolgere le attività quali la ricerca di opportunità, i contatti e le visite a imprese, i colloqui di lavoro per la ricerca di lavoro, secondo quanto concordato con il tutor designato dall'operatore accreditato.

5. Il soggetto interessato s'impegna contestualmente a seguire le indicazioni fornite dal tutor sulle modalità concrete di attuazione delle misure per la ricerca di un lavoro.

Art.3

(Operatori accreditati)

1. Possono stipulare, in prima applicazione della presente disposizione, il contratto di ricollocazione gli operatori accreditati nell'ambito del Sistema regionale dei servizi per l'impiego ai sensi delle disposizioni regionali in materia e fino all'applicazione dell'albo nazionale dei servizi per l'impiego privati, di cui al comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015 e che hanno manifestato la propria adesione all'attuazione del C.d.R.

2. Possono altresì stipulare il contratto di ricollocazione i Centri per l'Impiego della Regione Siciliana, previamente autorizzati dal Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e della attività formative, sulla base di specifica valutazione della capacità tecnica posseduta. In assenza di autorizzazione, il contratto di ricollocazione sarà sottoscrivibile esclusivamente dagli operatori privati accreditati.

Art. 4

(Competenze e funzioni dei Centri per l'Impiego)

1. La Regione Siciliana promuove l'utilizzo del contratto di ricollocazione attraverso i Centri per l'impiego.
2. I soggetti di cui all'art. 2 devono rivolgersi ai C.P.I. territorialmente competenti per stipulare il contratto di ricollocazione; il C.P.I. procede ad accogliere, prendere in carico e a stilare il profiling del soggetto interessato, nonché a fornire le informazioni necessarie sugli operatori accreditati per i servizi specialistici, affinché il soggetto possa effettuare liberamente la propria scelta. Dalla suddetta profilazione emerge l'indice di eventuale svantaggio del soggetto, al quale è correlato il valore economico della remunerazione del servizio, variabile in base al grado di occupabilità.
3. Il C.P.I. garantisce l'imparzialità della disponibilità degli operatori, la libertà della scelta che il soggetto interessato deve poter compiere tra di essi e la pienezza dell'informazione su cui la scelta stessa deve potersi basare; raccoglie tutte le informazioni sullo svolgimento e gli esiti del servizio reso dagli operatori, compresi eventuali reclami da parte degli utenti anche allo scopo di organizzare una attività di monitoraggio sistematico per la messa a punto di un sistema di primalità per gli operatori più efficaci.
4. Il C.P.I. assume compiti di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli obblighi ricadenti sull'operatore accreditato e sul soggetto interessato.
5. L'operatore privato, che ha manifestato la propria adesione all'attuazione del C.d.R. non può rifiutare la presa in carico di un utente che lo ha liberamente scelto.

Art. 5

(Profilazione e verifica dei requisiti)

1. Il C.P.I. prende in carico il soggetto, verifica la presenza dei requisiti previsti, e, attraverso la profilazione, determina il grado di collocabilità del soggetto nel mercato, definendo il grado di intensità di aiuto sulla base del collocamento in una fascia su tre possibili: alto/medio/basso grado di collocabilità. La profilazione avviene sulla base di diversi indici, ed è calcolata in automatico da una procedura informatica, in base ad un algoritmo matematico, che tiene conto della diversa pesatura dei suddetti indici, che verrà reso disponibile per ciascun C.P.I.
2. Il grado di difficoltà nella collocazione dell'utente viene definito in base alla "distanza" dal mercato del lavoro, determinata come lasso di tempo in cui il soggetto è in stato di disoccupazione o inoccupazione, oltre che dall'età, dai titoli di studio posseduti, dal genere di appartenenza, dal bilancio delle competenze e dal curriculum professionale. Valutazioni specifiche vengono operate nei confronti dei lavoratori appartenenti a determinati bacini di soggetti in condizione di particolare svantaggio afferenti al territorio regionale, così come individuati da successive determinazioni.
3. Il C.P.I. è tenuto ad effettuare le verifiche di rito sulle autocertificazioni presentate dagli interessati in relazione alle condizioni di cui all'art. 2.

Art. 6

(Forma del contratto)

1. Il contratto di ricollocazione è stipulato, in forma scritta presso la sede del C.P.I. che prende in carico il soggetto interessato, dopo la stipula del patto di servizio e la profilazione. Esso è firmato contestualmente dal responsabile del C.P.I. o suo delegato, dal soggetto interessato e dall'operatore accreditato, da questo liberamente prescelto tra quelli accreditati.

Art. 7

(Procedura di attivazione)

1. I soggetti interessati che, dopo essere stati presi in carico e profilati, abbiano individuato e prescelto l'operatore accreditato, richiedono al C.P.I. competente di individuare la data per la sottoscrizione del contratto.

Art. 8

(Durata del contratto)



1. La durata del contratto di ricollocazione è distinta a seconda della tipologia di azione individuata. Nel caso di percorsi di accompagnamento al lavoro subordinato la durata del contratto è rapportata al grado di collocabilità dell'utente. Nel caso di percorsi di accompagnamento al lavoro autonomo la durata del contratto è uguale per tutti gli utenti e prescinde di loro grado di collocabilità. Le differenti articolazioni della durata del contratto saranno individuate negli Ordinamenti attuativi del contratto di ricollocazione adottate con successivo provvedimento.

Art.9
(Ruolo degli operatori)

1. Con la sottoscrizione del contratto di ricollocazione, l'operatore accreditato per i servizi specialistici, assume l'obbligo di accompagnare attivamente il soggetto interessato nel mercato del lavoro, nella ricerca di una nuova occupazione e nell'individuazione dei percorsi di riqualificazione professionale personalizzati necessari secondo le modalità attuative che saranno indicate negli Ordinamenti attuativi del contratto di ricollocazione adottate con successivo provvedimento.

Art. 10
(Piano di reinserimento)

1. L'operatore prescelto dall'utente è tenuto a elaborare un piano di reinserimento personalizzato, sulla scorta del grado di collocabilità dell'utente, da consegnare al C.P.I. competente e da allegare al contratto di ricollocazione.

2. Il piano di reinserimento personalizzato è elaborato sulla base delle esigenze individuali dell'utente e comprende, a seconda del grado di difficoltà di collocamento, tutte le attività volte al reinserimento lavorativo diretto, all'aggiornamento delle competenze, e nei casi più complessi, alla eliminazione delle barriere che ostacolano il reinserimento lavorativo.

3. Il piano di reinserimento è uno strumento proattivo e contiene tutte le attività che l'utente deve intraprendere e che possono riguardare il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato o al lavoro autonomo.

4. Nel caso di accompagnamento al lavoro subordinato il piano di reinserimento viene elaborato sulla scorta del grado di collocabilità dell'utente che si ricava dalla profilazione, ma è in ogni caso adattato alle esigenze specifiche attuabili nell'ambito del piano di reinserimento che saranno definite negli Ordinamenti attuativi del contratto di ricollocazione adottate con successivo provvedimento.

Art. 11
(Disponibilità al reinserimento e al lavoro)

1. Il contratto di ricollocazione si fonda sul principio di condizionalità tra servizi offerti, benefit e comportamenti proattivi del soggetto nella partecipazione alle attività proposte e nell'accettazione di offerte di lavoro congrue.

2. Al momento della sottoscrizione del contratto di ricollocazione il soggetto interessato s'impegna ad accettare le offerte di lavoro che gli verranno rivolte per il tramite dell'operatore accreditato, che rientrino nel novero di quelle cui la persona può ragionevolmente aspirare, tenuto conto delle possibilità offerte dal mercato del lavoro.

3. Al momento della sottoscrizione del contratto di ricollocazione, il soggetto interessato si impegna a partecipare a tutte le attività che verranno definite nelle Ordinamenti attuativi del contratto di ricollocazione adottate con successivo provvedimento.

Art. 12
(Obbligo di partecipazione alle attività di reinserimento)

1. L'utente è obbligato a partecipare ad ogni azione utile al reinserimento professionale proposta dall'operatore accreditato prescelto dall'utente.

2. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, agli appuntamenti fissati, alle attività di accompagnamento al lavoro subordinato e al lavoro autonomo, determinano la decadenza da ogni beneficio, in termini di servizi e indennità previdenziali, connesse al contratto di ricollocazione, ai sensi di quanto statuito dall'art. 14. L'utente decade da ogni beneficio connesso al contratto di ricollocazione nel caso in cui:



- a) non si presenti senza giustificato motivo alle convocazioni del tutor designato dall'operatore privato, del C.P.I., e di ogni altro soggetto istituzionale coinvolto;
 - b) non si presenti, dopo essersi assentato, e a prescindere dalla sussistenza di giustificato motivo, alle successive convocazioni del tutor designato, dell'operatore privato, del C.P.I., e di ogni altro soggetto istituzionale;
 - c) rifiuti di partecipare ai percorsi di inserimento proposti dai soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti;
 - d) determini con comportamenti espressi o concludenti il fallimento del proprio percorso di inserimento lavorativo;
 - e) rifiuti di partecipare a percorsi di formazione, aggiornamento, e riqualificazione professionale;
 - f) determini con comportamenti concludenti o espressi il fallimento degli obiettivi formativi, di aggiornamento, e riqualificazione personale.
3. L'operatore privato prescelto è tenuto a comunicare tempestivamente al C.P.I. competente ogni inadempimento dell'utente ai sensi del primo comma del presente articolo, al fine di consentire l'adozione di ogni atto conseguente.
4. Gli operatori privati hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 da parte dei tutor designati. L'omessa segnalazione è fonte di responsabilità per gli operatori privati, potendo comportare la revoca dell'accreditamento.

Art. 13

(Congruità dell'offerta di lavoro)

1. Nel caso di accompagnamento al lavoro subordinato l'utente è tenuto ad accettare le offerte di lavoro ritenute congrue con riferimento alle condizioni effettive del mercato del lavoro.
2. In particolare, viene considerata non congrua l'offerta di lavoro che:
- a) non corrisponde alla professionalità dell'utente tenendo conto del suo percorso formativo, delle precedenti esperienze di lavoro, e non riguarda un'occupazione comunque correlata. Tuttavia, in prossimità della scadenza del contratto di ricollocazione, o della fruizione dei benefit, l'utente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro non in linea con tale parametro qualora l'operatore privato e il C.P.I. ritengano che la condizione attuale del mercato del lavoro non consenta la ricerca di un'occupazione in linea con il percorso formativo e le precedenti esperienze formative. In tal caso, l'utente è obbligato ad accettare offerte di lavoro afferenti ad altre aree professionali, tenendo conto delle sue capacità;
 - b) non offre una remunerazione in linea con quanto disposto dalle disposizioni di legge, o dei contratti collettivi, o comunque una remunerazione inferiore all'indennità di disoccupazione eventualmente percepita;
 - c) coinvolga datori di lavoro sanzionati negli ultimi dodici mesi dagli organi ispettivi per mancato pagamento delle retribuzioni o mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, e protezione sociale;
 - d) riguarda occupazioni che richiedono un'assenza dalla residenza abituale per più di dodici ore al giorno, o se richiede spostamenti che superano le quattro ore giornaliere. Nel determinare il periodo necessario a raggiungere il posto di lavoro si tiene conto dei tempi percorsi dai mezzi pubblici di trasporto, o dal mezzo personale nel caso in cui l'utente ne disponga. Tale limite temporale può essere superato se il lavoratore risiede in un'area geografica che per strutture morfologiche e strumenti di connessioni richiede normalmente tempi di percorrenza pari quelli indicati, sempre che l'età o le condizioni di salute del lavoratore non rappresentino un ostacolo a questi movimenti;
 - e) riguarda occupazioni che richiedono costi di tragitto superiori alla metà della retribuzione ricevuta.
 - f) riguarda occupazioni che devono essere svolte durante l'orario notturno, secondo le disposizioni legislative in materia. Tuttavia tale criterio non si applica nei confronti dei lavoratori che hanno ricevuto una formazione scolastica o professionale, tesa allo svolgimento di lavori notturni, o hanno già svolto in passato lavori notturni per periodi superiori ai sei mesi;
 - g) sia incompatibile con il certificato stato di salute fisica e mentale dell'utente;
 - h) nei limiti della ragionevolezza determini una eccezionale compressione della sfera morale e religiosa dell'utente, richiedendo prestazioni di lavoro in ambienti che confliggono con le proprie religiose, civiche, e alimentari.

3. Il tutor designato è tenuto a comunicare tempestivamente al C.P.I. competente ogni inadempimento dell'utente ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al fine di consentire l'adozione di ogni atto conseguente.

4. Gli operatori privati hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3 da parte dei tutor designati. L'omessa segnalazione è fonte di responsabilità per gli operatori privati, potendo comportare la revoca dell'accreditamento.

Art. 14
(Decadenza)

1. L'utente che non partecipa alle attività di reinserimento o rifiuta un'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli art. 12 e 13 della presente disciplina, decade immediatamente da ogni beneficio correlato alla misura così come saranno definite negli Ordinamenti attuativi del contratto di ricollocazione adottate con provvedimenti successivi.

Art. 15
(Contributo pubblico)

1. All'operatore accreditato responsabile nell'attuazione del piano di reinserimento è corrisposta una forma di remunerazione del servizio, a carico della Regione, come corrispettivo per l'attività di assistenza intensiva il cui importo e le modalità di erogazione verranno descritte negli Ordinamenti attuativi del contratto di ricollocazione adottate con successivo provvedimento.

2. In caso di percorsi di accompagnamento al lavoro subordinato la remunerazione del servizio è proporzionata al grado di difficoltà di collocamento del destinatario.

Art. 16
(Rinuncia da parte del soggetto in cerca di occupazione)

1. Fermo restando la disciplina della condizionalità prevista dalla precedente disciplina, il soggetto interessato può rinunciare motivatamente al servizio di assistenza offerto attraverso il contratto di ricollocazione in qualsiasi momento, decadendo contestualmente da ogni beneficio derivante dalla stipula dello stesso, compreso il finanziamento a carico della Regione. Essa non incorre in tale decadenza, qualora rinunci per un giustificato motivo prima che il contratto di ricollocazione abbia avuto un principio di esecuzione, oppure nei casi di inadempimento dell'operatore prescelto.

Art. 17
(Risoluzione del contratto da parte del C.P.I.)

1. Ai sensi di quanto previsto dagli art. 9 e 10 della presente disciplina, il C.P.I., d'ufficio o sulla base delle segnalazioni del soggetto interessato, verifica gli eventuali inadempimenti dell'operatore accreditato. Qualora, in esito a una propria istruttoria, ne ravvisi la ricorrenza, comunica all'operatore le motivazioni che giustificano la risoluzione del contratto di ricollocazione e all'operatore accreditato non è riconosciuto il contributo.

2. In questo caso, il C.P.I. provvederà alla riconvocazione del soggetto interessato affinché abbia la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto di ricollocazione con diverso operatore.

Art. 20
(Amministrazione responsabile e procedure di controllo di primo livello e rendicontazione)

1. L'amministrazione responsabile delle procedure previste dal contratto di ricollocazione come definito agli articoli della presente disposizione, è il Dipartimento del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e della attività formative, che si avvale dei C.P.I. operanti nel territorio della Regione Siciliana per l'esecuzione delle procedure di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione.

2. Per la puntuale definizione delle procedure attuative di quanto previsto in questo Decreto assessorile, si rimanda alla successiva emanazione di specifici provvedimenti attuativi amministrativi.

Palermo, 01/08/2016

L'Assessore



A large, stylized handwritten mark or signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.